

## LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge regionale 1° agosto 2012, n. 26 (Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili) e, in particolare:

- l'articolo 52, comma 1, che prevede la verifica, tramite appositi controlli, della completezza e regolarità degli attestati di certificazione energetica (ACE) e della congruità e coerenza dei dati utilizzati ai fini della redazione degli stessi;
- l'articolo 52, comma 4, della l.r. 26/2012 che prevede che le modalità di effettuazione dei controlli siano stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione;
- l'articolo 53, comma 2, concernente le sanzioni per i certificatori energetici che rilasciano l'attestato di certificazione energetica non corretto;
- l'articolo 53, comma 3, della l.r. 26/2012 il quale prevede che la Giunta regionale stabilisca, con propria deliberazione, i casi di non correttezza formale o sostanziale che comportano l'invalidità dell'ACE;

richiamata la propria deliberazione n. 288, in data 14 marzo 2014, avente per oggetto "Adeguamento terminologico alle disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di prestazione energetica degli edifici, della disciplina regionale in materia di efficienza energetica nell'edilizia, approvata con deliberazioni della Giunta regionale", con la quale si è proceduto ad allineare con la normativa statale vigente la denominazione "Attestato di prestazione energetica" a tutti gli atti amministrativi nei quali compariva la denominazione "Attestato di certificazione energetica";

richiamata la convenzione quadro tra la Regione e Finaosta S.p.A. per lo svolgimento delle funzioni in capo al Centro di Osservazione e Attività sull'energia (COA energia) per il triennio 2013-2015, approvata ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. 26/2012, con propria deliberazione n. 191, in data 15 febbraio 2013, e sottoscritta dalle parti in data 19 marzo 2013;

richiamata la propria deliberazione n. 356, in data 28 marzo 2014, concernente l'approvazione del piano operativo di attività per l'anno 2014, in attuazione dell'articolo 2 della convenzione quadro di cui sopra, la quale ricomprende, tra le attività in capo al COA energia, l'organizzazione del sistema dei controlli di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, lettere c) e d), della l.r. 26/2012, con particolare riferimento agli attestati di prestazione energetica;

visto l'art. 5, comma 1, della l.r. 26/2012, il quale stabilisce che la Finaosta S.p.A. si avvale dell'ARPA Valle d'Aosta per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 52, comma 1, tramite espressione di un parere tecnico vincolante da rendere a Finaosta S.p.A. stessa e alla struttura regionale competente in materia di pianificazione ed efficienza energetica;

richiamata la propria deliberazione n. 2165, in data 31 dicembre 2013, avente per oggetto "Approvazione, ai sensi degli articoli 52, comma 4, e 53, comma 3, della l.r. 26/2012, delle nuove modalità di effettuazione dei controlli sugli attestati di certificazione energetica degli edifici, dei casi di non correttezza formale o sostanziale e della proroga del periodo di sperimentazione dei controlli in cui non trovano applicazione le relative sanzioni - revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 2401/2012";

considerato che la medesima deliberazione stabiliva il prolungamento del periodo di sperimentazione dei controlli, nel quale non trovavano applicazione le sanzioni previste dalla l.r. 26/2012, ponendo come nuovo riferimento temporale la data del 30 giugno 2014 quale termine ultimo per il caricamento, da parte dei Comuni, nell'apposita sezione del Portale Energia, degli attestati di certificazione energetica;

preso atto che il periodo di sperimentazione è terminato e che si rende pertanto necessario disciplinare le modalità di effettuazione dei controlli prendendo in considerazione le modalità di contestazione e irrogazione delle sanzioni previste dalla l.r. 26/2012;

considerato che la fase 1 riportata nell'allegato alla deliberazione 2165/2013 risulta ultimata, mentre per la fase 2, ancora in corso, occorre ancora garantire il permanere delle modalità preesistenti fino ad ultimazione dei controlli;

considerata la necessità di garantire equità di trattamento a tutti i professionisti coinvolti nel sistema dei controlli degli attestati di prestazione energetica, indipendentemente dai tempi di caricamento sul Portale Energia, da parte dei Comuni, delle informazioni di competenza;

considerato che uno dei criteri di estrazione del campione della fase 2 dell'allegato alla deliberazione 2165/2013 ha lo scopo di controllare gli attestati di certificazione energetica compilati in relazione a edifici nuovi per i quali sia stata inoltrata un'istanza di contributo a valere sulla l.r. 26/2012;

visto l'articolo 12, lettera f), della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18, che ha sospeso la concessione dei contributi a fondo perduto di cui alla l.r. 26/2012, facendo venire meno l'applicabilità del criterio di estrazione di cui sopra;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), ed in particolare l'articolo 5, comma 2, il quale dispone che i controlli debbano essere prioritariamente orientati agli edifici compresi nelle classi energetiche più efficienti;

considerato che il periodo di sperimentazione ha consentito di far emergere alcune possibilità di miglioramento nei criteri di estrazione del campione, al fine di rendere i controlli maggiormente efficaci;

valutata, pertanto, l'opportunità di modificare i criteri di estrazione dei campioni;

richiamata la propria deliberazione n. 2186 in data 31.12.2013 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2014/2016 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2014 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle attività produttive, energia e politiche del lavoro,  
Pierluigi Marquis;

ad unanimità di voti favorevoli,

#### DELIBERA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, le nuove modalità di effettuazione dei controlli sugli attestati di prestazione energetica degli edifici, nonché i casi di non correttezza formale o sostanziale, da applicare successivamente al periodo transitorio di sperimentazione, secondo l'allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, in sostituzione di quelle approvate con deliberazione n. 2165 in data 31 dicembre 2013;
2. di stabilire che i controlli in corso di svolgimento continuano ad essere effettuati con le modalità approvate con la DGR 2165/2013, fino ad ultimazione degli stessi.

## **MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI NONCHE' DEI CASI DI NON CORRETTEZZA FORMALE O SOSTANZIALE DA APPLICARE SUCCESSIVAMENTE AL PERIODO DI SPERIMENTAZIONE**

### **1. DETERMINAZIONE DEL CAMPIONE DA SOTTOPORRE A CONTROLLO**

- 1.1. Il campione di attestati di prestazione energetica (APE) da sottoporre a controllo viene determinato a cadenza trimestrale ed è composto da 25 APE selezionati utilizzando i criteri di riportati al punto 1.4.
- 1.2. Al fine della determinazione del campione da sottoporre a controllo, gli APE relativi ad un "intero edificio" o "parte di edificio", sono conteggiati come un unico elemento del campione. Gli APE relativi a singola "unità immobiliare", anche se appartenenti ad un unico fabbricato, vengono invece conteggiati singolarmente.
- 1.3. Ogni campione viene determinato sull'insieme degli APE che rispondano a tutte le seguenti caratteristiche:
  - a. siano stati validati dai certificatori energetici successivamente al 30 giugno 2014 e comunque non antecedentemente ai due "trimestri di riferimento" precedenti alla determinazione del campione, come meglio definiti al punto 2.1;
  - b. siano stati caricati dal Comune nell'apposita sezione del Portale Energia nel "trimestre di riferimento" precedente alla determinazione del campione;
  - c. non risultino essere stati sostituiti da un APE più recente (ove tale informazione sia disponibile al momento della determinazione del campione);
  - d. non costituiscano la rettifica di un precedente attestato di certificazione energetica (ACE) o di un precedente APE sottoposto a controllo e risultato negativo.
  - e. non siano stati redatti da certificatori energetici non più abilitati, in maniera definitiva, alla redazione degli APE.
- 1.4. I criteri utilizzati per la determinazione del campione sono i seguenti:

**CRITERIO 1** – *“APE/ACE sottoposti a controllo nella fase di sperimentazione che devono essere verificati in fase sanzionatoria” – numero variabile fino ad eventuale completamento del campione, ove presenti.*

Rientrano in tale criterio gli APE/ACE sottoposti a controllo durante la fase di sperimentazione di cui all'articolo 52, comma 4, della legge 26/2012:

- per i quali non è stato possibile effettuare il controllo in quanto il certificatore non ha fatto pervenire ad ARPA il materiale necessario;
- siano risultati negativi e non siano stati successivamente sostituiti dal certificatore energetico con un nuovo ACE/APE corretto.

**CRITERIO 2** – *“APE relativi a edifici di nuova costruzione in classe energetica A+ e A” – numero variabile fino ad un massimo di 10, ove presenti.*

Fino ad eventuale raggiungimento del numero massimo, gli APE relativi a tale criterio, vengono selezionati a partire da quelli ricadenti nella classe energetica migliore. A parità di classe energetica, gli APE vengono suddivisi tra residenziali e non residenziali e ordinati sulla base della *“prestazione energetica corretta per altitudine”* ( $EP_{gl\ corretta}$ ), determinata secondo quanto riportato al punto 1.6.

Vengono quindi selezionati prioritariamente gli APE relativi ad edifici non residenziali a partire da quelli aventi  $EP_{gl,corretta}$  minore e, qualora non sufficienti, vengono selezionati anche gli APE relativi ad edifici residenziali secondo la medesima modalità.

**CRITERIO 3** – *“APE relativi a edifici esistenti in classe energetica A+, A e B” – numero variabile fino ad eventuale completamento del campione, ove presenti.*

Fino ad eventuale completamento del campione, gli APE relativi a tale criterio, vengono selezionati dando priorità a quelli avente classe energetica migliore.

A parità di classe energetica, gli APE vengono suddivisi tra residenziali e non residenziali e ordinati sulla base della *“prestazione energetica corretta per altitudine”* ( $EP_{gl\ corretta}$ ), determinata secondo quanto riportato al punto 1.6.

Vengono quindi selezionati prioritariamente gli APE relativi ad edifici non residenziali a partire da quelli aventi  $EP_{gl,corretta}$  minore e, qualora non sufficienti, vengono selezionati anche gli APE relativi ad edifici residenziali secondo la medesima modalità.

**CRITERIO 4** – *“APE relativi a edifici di nuova costruzione in classe energetica F o G” – numero variabile fino ad eventuale completamento del campione, ove presenti.*

Fino ad eventuale completamento del campione, gli APE relativi a tale criterio, vengono selezionati dando priorità a quelli avente classe energetica peggiore. A parità di classe energetica, gli APE vengono suddivisi tra residenziali e non residenziali e ordinati sulla base della *“prestazione energetica corretta per altitudine”* ( $EP_{gl\ corretta}$ ), determinata secondo quanto riportato al punto 1.6.

Vengono quindi selezionati prioritariamente gli APE relativi ad edifici non residenziali a partire da quelli aventi  $EP_{gl,corretta}$  maggiore e, qualora non sufficienti, vengono selezionati anche gli APE relativi ad edifici residenziali secondo il medesimo criterio.

**CRITERIO 5** – *“APE relativi a edifici non residenziali aventi fabbisogni complessivi di energia primaria particolarmente elevati” - numero variabile fino ad eventuale completamento del campione, ove presenti.*

Rientrano in tale criterio gli APE la cui *“prestazione energetica corretta per altitudine”* ( $EP_{gl\ corretta}$ ), determinata secondo quanto riportato al punto 1.6, risulta:

$$EP_{gl\ corretta} > 700 + (k \cdot (h_{SITO} - h_{AO})) \text{ kWh/m}^3 \text{ anno}$$

Fino ad eventuale completamento del campione, la selezione è effettuata a partire dagli APE con un valore più alto di  $EP_{gl\ corretta}$ .

**CRITERIO 6** – “APE relativi a edifici residenziali aventi fabbisogni complessivi di energia primaria particolarmente elevati” - numero variabile fino ad eventuale completamento del campione, ove presenti.

Rientrano in tale criterio gli APE la cui “prestazione energetica corretta per altitudine” ( $EP_{gl\ corretta}$ ), determinata secondo quanto riportato al punto 1.6, risulta:

$$EP_{gl\ corretta} > 2000 + (k * (h_{SITO} - h_{AO})) \text{ kWh/m}^2 \text{ anno}$$

Fino ad eventuale completamento del campione, la selezione è effettuata a partire dagli APE con un valore più alto di  $EP_{gl\ corretta}$ .

**CRITERIO 7** – “APE relativi a edifici residenziali distribuiti uniformemente sul territorio regionale” - numero variabile fino a completamento del campione, ove presenti.

Tale criterio prevede che gli APE relativi a edifici a destinazione d’uso residenziale vengano suddivisi nelle diverse Unités des Communes valdôtaine (ex Comunità Montane) di appartenenza (ivi incluso il Comune di Aosta) e che tali gruppi vengano ordinati in base al numero di APE che li costituiscono. Viene selezionato un APE per ogni gruppo dando priorità ai gruppi costituiti da un numero più elevato di APE.

All’interno di ogni gruppo, l’APE selezionato è quello con il valore di  $EP_{gl,corretta}$  appena superiore rispetto al valore medio calcolato escludendo il 10% degli APE con valore minore di  $EP_{gl,corretta}$  (arrotondando all’intero e comunque fino ad un massimo di 10 APE) ed il 10 % degli APE con valore maggiore di  $EP_{gl,corretta}$  (arrotondando all’intero e comunque fino ad un massimo di 10 APE).

Nel caso in cui la selezione ricada su più APE con medesimo valore di  $EP_{gl,corretta}$  viene sottoposto a controllo quello avente data di validazione più recente.

Tale selezione viene reiterata con le medesime modalità, fino a completamento del campione, prendendo da ogni gruppo l’APE con valore di  $EP_{gl,corretta}$  appena superiore a quello selezionato precedentemente.

1.5. I criteri di cui al punto 1.4 si applicano nell’ordine in cui sono riportati fino a completamento del campione. Qualora venga selezionato un APE già individuato con un criterio precedente, questo è sostituito dall’APE immediatamente successivo.

1.6. Ai fini dell’applicazione dei criteri di cui al punto 1.4, si intende per “prestazione energetica corretta per altitudine” ( $EP_{gl\ corretta}$ ):

$$EP_{gl\ corretta} = EP_{gl} - (k * (h_{SITO} - h_{AO}))$$

dove:

$EP_{gl}$  = indice di prestazione energetica globale dell’edificio riportato nell’APE;

$h_{SITO}$  = altitudine dell’edificio oggetto di classificazione, riportata nell’APE;

$h_{AO}$  = altitudine di riferimento, pari a 583 m. s.l.m;

$k$  = fattore di correzione per altitudine, variabile in funzione della destinazione d’uso dell’edificio e della relativa classe energetica, secondo quanto riportato in tabella:

CLASSE ENERGETICA	RESIDENZIALE	NON RESIDENZIALE
A+	0,00825	0,0025
A	0,0124	0,0038
B	0,0248	0,0075
C	0,0413	0,0125
D	0,0578	0,0175
E	0,0825	0,0250
F	0,1155	0,0350
G	0,132	0,04

## 2. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

- 2.1. La determinazione del campione di APE da sottoporre a controllo viene eseguita dal COA energia a cadenza trimestrale, secondo i criteri riportati al punto 1. Ogni selezione avviene entro un mese dal termine del precedente “Trimestre di riferimento”, ovvero secondo le seguenti tempistiche:
- 1° trimestre (1 gennaio -31 marzo) : entro il 30 aprile;
  - 2° trimestre (1 aprile- 30 giugno) : entro il 31 luglio;
  - 3° trimestre (1 luglio – 30 settembre) : entro il 31 ottobre;
  - 4° trimestre (1 ottobre – 31 dicembre) : entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
- 2.2. Il COA energia, entro le medesime tempistiche, trasmette ad ARPA l’elenco degli APE selezionati e la documentazione in formato elettronico a essi relativa. L’elenco viene inviato per conoscenza anche alla struttura Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dell’Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro.
- 2.3. Contestualmente, il COA energia avvisa, tramite posta elettronica certificata (di seguito PEC), i certificatori energetici che hanno redatto gli APE selezionati, indicando i codici identificativi degli APE oggetto di controllo, le relative modalità di effettuazione e la documentazione da presentare ad ARPA.
- 2.4. Il certificatore è tenuto a presentare la seguente documentazione:
- a. elaborati grafici di progetto (piante, sezioni e prospetti presentati in formato cartaceo o in formato “.pdf” o “.dwg”);
  - b. documentazione fotografica esterna e interna dell’edificio;
  - c. dati relativi alle stratigrafie dei componenti opachi (eventuali particolari costruttivi, fotografie di dettaglio, schede materiali);
  - d. documentazione relativa agli impianti presenti (copia libretto di centrale, schede tecniche);
  - e. abaco serramenti e relativa copia delle certificazioni ove esistenti;
  - f. abaco ponti termici presenti nella struttura.
- 2.5. Il certificatore energetico soggetto a controllo ha a disposizione trenta giorni naturali consecutivi dalla comunicazione di cui al punto 2.2 per presentare la documentazione presso ARPA-Area Operativa Energia. È accettata anche la trasmissione della documentazione in formato elettronico esclusivamente se presentata tramite PEC.

- 2.6. In caso di mancata ricezione della documentazione richiesta, o qualora la stessa risultasse incompleta senza motivata relazione del certificatore energetico, ARPA provvede a inviare un sollecito prorogando i termini della presentazione di un massimo di ulteriori quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, ARPA comunica al COA energia che non è stato possibile effettuare il controllo sul certificato.
- 2.7. E' sempre facoltà di ARPA fissare un sopralluogo presso l'edificio oggetto di controllo.
- 2.8. ARPA, sulla base della documentazione pervenuta e dell'eventuale sopralluogo, effettua il controllo dell'APE al fine di verificare la correttezza formale e sostanziale dello stesso. ARPA controlla la correttezza e la ragionevolezza dei dati inseriti nelle diverse sezioni del software Beauclimat al fine di ricalcolare, tramite la stessa versione del software impiegata dal certificatore energetico, la prestazione energetica dell'edificio.
- 2.9. ARPA e COA energia concordano le modalità di dettaglio per l'effettuazione dei controlli e il numero minimo di sopralluoghi da effettuare. Tali modalità possono essere oggetto di revisione periodica sulla base dell'esperienza maturata e delle eventuali criticità incontrate.
- 2.10. Il COA energia provvede a dare opportuna conoscenza ai certificatori circa le modalità di effettuazione dei controlli e le relative eventuali variazioni, anche tramite pubblicazione sulla sezione Energia del sito internet istituzionale della regione.
- 2.11. In caso di presunto esito negativo, ARPA ne dà comunicazione al certificatore energetico e fornisce la possibilità di effettuare un contraddittorio entro quindici giorni dalla data di invio della comunicazione.
- 2.12. ARPA conclude i controlli entro un termine massimo di centocinquanta giorni dalla trasmissione dell'elenco di cui al punto 2.2.
- 2.13. ARPA, nel rispetto dei termini di cui al punto 2.12, comunica a COA energia il risultato del controllo, corredato da una relazione di sintesi dello stesso.
- 2.14. Il COA energia, ricevuto il parere di ARPA, provvede:
- a. nel caso di esito positivo, a darne informazione al certificatore energetico;
  - b. nel caso di esito negativo per errore formale come definito al punto 3.1, a darne informazione al certificatore energetico e a richiedere, ai sensi dell'art. 53, comma 2, della l.r. 26/2012, di redigere, entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, una nuova versione dell'APE, con oneri a proprio carico;
  - c. nel caso di esito negativo per errore sostanziale come definito ai punti 3.2, 3.3 e 3.4, a darne informazione al certificatore energetico e a richiedere, ai sensi dell'art. 53, comma 2, della l.r. 26/2012, di redigere, entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, una nuova versione dell'APE, con oneri a proprio carico. In tale caso, il COA energia provvede anche ad aggiornare il numero dei casi di non correttezza sostanziale in capo al certificatore energetico e a darne opportuna

conoscenza alla Struttura regionale competente, per la contestazione della sanzione amministrativa nei casi previsti dall'art. 53, comma 2, della l.r. 26/2012;

- d. nei casi assimilati a quelli di “non correttezza sostanziale” come definiti al punto 3.5 , non essendo possibile richiedere un APE sostitutivo, il COA energia segnala alla Struttura regionale competente esclusivamente il numero dei casi di non correttezza sostanziale in capo al certificatore energetico, per la contestazione della sanzione amministrativa nei casi previsti dall'art. 53, comma 2, della l.r. 26/2012.
- 2.15. Nei casi di cui al punto 2.14, lettere b. e c., il certificatore energetico è tenuto a trasmettere ad ARPA e per conoscenza al COA energia, nel medesimo termine, l'APE corretto e la relativa documentazione informatica.
- 2.16. Nei casi di cui al punto 2.15, ARPA verifica, entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione, che i valori di prestazione energetica globale e i relativi valori parziali ricalcolati dal certificatore rientrino negli stessi intervalli di tolleranza segnalati in fase di controllo e che le osservazioni puntuali dalla stessa formulate siano state recepite nella redazione del nuovo APE. Nel caso in cui i nuovi valori di prestazione energetica non rientrino in tali intervalli di tolleranza a causa della diversa versione del software utilizzata ed in casi particolari che lo rendessero opportuno, ARPA può provvedere alla ridefinizione del range con la nuova versione del software e sulla base delle nuove condizioni eventualmente sopravvenute.
- 2.17. ARPA trasmette, entro il medesimo termine, l'esito del controllo di secondo livello al COA energia, che provvede ad informare il certificatore e ad aggiornarne lo stato delle contestazioni.
- 2.18. Qualora il certificatore energetico non ottemperi a quanto previsto al punto 2.15 o qualora lo stesso raggiunga tre contestazioni di non correttezza sostanziale, il COA energia provvede a sospenderlo dall'attività di redazione degli APE per un periodo di sei mesi e a darne opportuna conoscenza alla Struttura regionale competente per la contestazione della sanzione amministrativa nei casi previsti dall'art. 53, comma 2, della l.r. 26/2012.
- 2.19. Ricevuta la comunicazione di cui al punto 2.17, il certificatore energetico è tenuto a consegnare il nuovo APE al proprietario dell'immobile.
- 2.20. Dopo tre sospensioni di cui al punto 2.18, ai sensi dell'articolo 53, comma 2 della l.r. 26/2012, il COA energia provvede inoltre a revocare definitivamente l'accreditamento del certificatore energetico e ad eliminarlo dal relativo elenco pubblico.
- 2.21. Il COA energia trasmette periodicamente comunicazione riportante gli esiti dei controlli alla struttura Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro, nonché agli Ordini e Collegi professionali regionali.

### **3. CASI DI NON CORRETTEZZA FORMALE O SOSTANZIALE**

- 3.1. Sono da considerarsi casi di “non correttezza formale”, gli APE che riportano informazioni tecniche o di individuazione e caratterizzazione dell'edificio non corrette,

indipendentemente dall'influenza che le stesse abbiano sulla prestazione energetica. In particolare, sono considerati tali gli errori relativi anche ad uno solo dei seguenti campi:

- a. numero unità immobiliari considerate;
- b. dati catastali;
- c. ubicazione;
- d. destinazione d'uso prevalente;
- e. tipologia di impianto di riscaldamento e/o relativo combustibile;
- f. tipologia di impianto di produzione di acqua calda sanitaria e/o relativo combustibile;
- g. tipologia di impianto di climatizzazione estiva e/o relativo combustibile;
- h. tipologia di impianto a FER.

3.2. Nel caso di edifici residenziali, è considerato non corretto dal punto di vista sostanziale un APE che presenti almeno una delle seguenti condizioni:

- a. riporta un valore di prestazione energetica globale dell'edificio che si discosta di oltre il quindici per cento e contemporaneamente di oltre quindici kilowattora/metro quadro anno dal valore verificato in sede di accertamento;
- b. riporta valori di prestazione energetica dell'edificio concernenti la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva o la produzione di acqua calda sanitaria che si discostano di oltre il quindici per cento e contemporaneamente di oltre dieci kilowattora/metro quadro anno dal valore verificato in sede di accertamento.

3.3. Nel caso di edifici non residenziali, è considerato non corretto dal punto di vista sostanziale un APE che presenti almeno una delle seguenti condizioni:

- a. riporta un valore di prestazione energetica globale dell'edificio che si discosta di oltre il quindici per cento e contemporaneamente di oltre 7 kilowattora/metro cubo anno dal valore verificato in sede di accertamento;
- b. riporta valori di prestazione energetica dell'edificio concernenti la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria o l'illuminazione che si discostano di oltre il quindici per cento e contemporaneamente di oltre 5 kilowattora/metro cubo anno dal valore verificato in sede di accertamento;

3.4. L'APE è considerato "non corretto dal punto di vista sostanziale" anche nei casi in cui ARPA rilevi una grave anomalia relativa al calcolo della prestazione energetica, intesa come errori o mancanze tali da impedire la verifica puntuale del risultato finale e/o gravi errori nella definizione dell'oggetto edilizio su cui è calcolata la prestazione energetica o nella metodologia di calcolo utilizzata.

3.5. L'APE è assimilato al caso di "non correttezza sostanziale" anche quando ARPA non abbia potuto effettuare il controllo in quanto il certificatore non ha fatto pervenire la documentazione necessaria nei tempi previsti o non sia stato possibile effettuare il sopralluogo, per poter completare l'acquisizione dei dati necessari.